

“Nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”.

A indicarlo è la lettera b) del comma 4 dell’articolo 1 [DPCM del 7 settembre 2020](#) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Lettera b) che modifica a sua volta l’art. 1, comma 6, lettera s) del precedente [DPCM 7 agosto 2020](#).

Dopo aver parlato nei giorni scorsi più in generale del [riavvio della scuola](#) e della gestione di eventuali focolai di SARS-CoV-2, ci soffermiamo oggi proprio sul tema della ripresa nel **mondo universitario** delle attività in presenza con riferimento ai due allegati citati nei DPCM:

- **Allegato 18:** Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21
- **Allegato 22:** Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie (aggiunto dal DPCM 7 settembre 2020 al DPCM 7 agosto 2020).

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- [Le misure di prevenzione e protezione per la didattica nelle università](#)
- [Le cinque regole per il rientro nelle aule universitarie in sicurezza](#)
- [La gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie](#)

Le misure di prevenzione e protezione per la didattica nelle università

L’**allegato 18** del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, dal titolo “**Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21**”, individua le principali misure per l’erogazione della didattica nelle aule universitarie in condizioni di sicurezza.

Si segnala che anche per le attività universitarie, “pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i **principi cardine** che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:

1. distanziamento sociale;
2. rigorosa [igiene delle mani](#), personale e degli ambienti;
3. capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera”.

È dunque necessario “prevedere specifiche **misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative** declinate nello specifico contesto delle università”, tenendo presente i criteri già individuati dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per i protocolli di settore, “anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL, ovvero:

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. studenti, docenti, personale ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. Raccomandazione di mantenere l’[uso della mascherina](#)
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L’adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;

7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli”.

Sono poi riportate le **misure organizzative di prevenzione e di protezione** per l'esercizio dell'attività didattica in presenza. A questo proposito si indica che “fermo restando l'uso obbligatorio delle mascherine per tutto il tempo di permanenza nelle strutture didattiche, nelle **aule** con posizionamento libero delle sedute degli studenti, le postazioni devono essere collocate alla distanza minima di 1 m. Nelle aule con postazioni fisse è opportuno prevedere l'occupazione di postazioni alternate ‘a scacchiera’, nel rispetto del distanziamento minimo di 1 metro, con un margine della misura di +/- 10%, in considerazione delle caratteristiche antropometriche degli studenti, nonché della dinamicità della postura”. E alle aule e agli spazi universitari aperti agli studenti devono essere applicate [procedure di sanificazione](#) quotidiane”.

Le cinque regole per il rientro nelle aule universitarie in sicurezza

Per quanto concerne il personale si indica che nella “circolare del Ministro della pubblica amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020, recante il ‘Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19’, sono state fornite indicazioni per il rientro in sicurezza dei dipendenti pubblici”.

Le linee guida si concludono con le **cinque regole per il rientro nelle aule universitarie in sicurezza**:

1. “Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), **NON** venire all'università. All'ingresso dell'università **NON** è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute.
2. Quando sei negli spazi comuni universitari (aule, laboratori, spazi comuni ecc.) indossa sempre una mascherina per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni riportate sulla cartellonistica.
4. Nelle aule siediti solo nelle sedute permesse (saranno evidenziate da appositi segnali), evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina”.

La gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie

Veniamo al “**Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie**” (Allegato 22) che integra le linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari nelle università e specifica “una linea di attività (gestione dei casi confermati e sospetti di [COVID-19](#) nelle aule universitarie) che rientra nella cosiddetta ‘**prevenzione secondaria**’ dei focolai epidemici di COVID-19, attraverso l'individuazione dei casi confermati o sospetti di COVID- 19 e la gestione tempestiva dei relativi contatti stretti o casuali”.

Si ricorda che in ciascun Ateneo “deve essere identificato un referente (**Referente Universitario per COVID-19**) che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione”. Il Referente Universitario per COVID-19 “rappresenta l'anello di congiunzione tra l'Ateneo e l'Autorità Sanitaria Competente sia per i protocolli di prevenzione e controllo in ambito universitario sia per le procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti e confermati”.

Si indica che nel caso in cui l'Ateneo “venga a conoscenza, attraverso l'Autorità Sanitaria Competente, di un **caso confermato** di [COVID-19](#) riferito a uno studente o a un docente presente in aula o al personale tecnico amministrativo preposto alle attività di supporto alla didattica, in un determinato giorno, collabora,

attraverso gli Uffici della Sicurezza con l'autorità sanitaria competente (Dipartimento di Prevenzione) all'adozione delle misure necessarie”.

In particolare sempre in raccordo con il DdP (Dipartimento di Prevenzione) “dispongono la **chiusura dell'aula** e la [disinfezione e sanificazione](#) della stessa, secondo le procedure previste dai protocolli in vigore; supportano l'attività di *contact tracing* trasmettendo contestualmente all'Autorità Sanitaria Competente l'elenco dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti iscritti all'insegnamento e/o al turno con il caso confermato nel periodo compreso tra i due giorni precedenti l'inizio dei sintomi o l'effettuazione del tampone e la data d'inizio dell'isolamento”. Inoltre a tali **studenti, docenti e personale tecnico amministrativo** gli Uffici della Sicurezza inviano una comunicazione “raccomandando, in via cautelativa, di isolarsi a casa e la sorveglianza passiva dei sintomi e invitando a seguire pedissequamente le disposizioni dell'Autorità Sanitaria Competente. Spetta infatti all'Autorità Sanitaria Competente l'effettuazione dell'indagine epidemiologica e l'individuazione delle eventuali misure da attuare (ad es. quarantena, isolamento, sorveglianza attiva, etc)”. La ripresa delle attività didattiche in presenza è subordinata “all'esito dell'indagine epidemiologica e alle raccomandazioni del Dipartimento di Prevenzione”.

In ogni caso – continua il protocollo – “fatte salve diverse comunicazioni e disposizioni da parte dell'Autorità Sanitaria Competente si consiglia per gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo a supporto della didattica la ripresa dell'attività in presenza solo al termine di un **periodo di quindici giorni**, anche in considerazione che l'attività didattica può proseguire on-line e non è quindi sospesa. La medesima procedura viene attivata anche per le attività curriculari (esami di profitto, esami di laurea, ...)”.